



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 117 del 28/08/2014**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Martano.

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000, che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli Enti Locali di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento (differimento avvenuto al 28/02/2014 con D.M. del 19/12/2013 pubblicato nella G.U. n. 302 del 27/12/2013);
- la deliberazione di G.P. n. 50 del 5/3/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;

- il D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08);
- la D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009 (Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia);
- la D.G.R. n. 1713 del 26/07/2011 (Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali);
- la D.G.R. n. 538 del 9 maggio 2007 (Direttiva per l'espletamento e la regolamentazione delle attività del Settore Attività Estrattive - Legge regionale n. 37/85 e modifiche ed integrazioni);
- la D.G.R. n. 1794 del 31 ottobre 2007 (Direttiva in materia di attività estrattiva - Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta regionale n. 538/07);

Premesso:

- che con istanza di data 28/10/2013, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 28/10/2013 e registrata al n. 95729, l'amministratore unico di DONATO CORICCIATI S.r.l., società con sede legale e operativa in Martano alla strada provinciale per Caprarica di Lecce, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la "Realizzazione di un insediamento produttivo con capacità di trattamento R5 complessiva superiore alle 10 t/giorno in Martano - località Barrini", trasmettendo la relativa documentazione tecnico-amministrativa;
- che il progetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché riconducibile alla fattispecie di cui Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", riportata nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06;
- che il Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, con nota prot. n. 98352 del 31/10/2013, indirizzata per conoscenza anche al Comune territorialmente competente, ha provveduto a richiamare, al Proponente, gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico, e, al Comune di Martano, l'impegno di documentare l'avvenuta affissione del pubblico avviso del procedimento al proprio Albo pretorio, nonché di far conoscere il parere di competenza sull'intervento, ai sensi dell'art. 16, c. 5, della L.R. n.11/2001;
- che la società richiedente ha provveduto alla divulgazione del pubblico avviso della procedura di verifica sul B.U.R.P. n.149 del 14/11/2013;
- che il Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, con note prot. n. 104813 e n. 104808 del 26/11/2013, indirizzate per conoscenza anche al Comune territorialmente competente, ha provveduto a formale comunicazione, ai sensi della L.241/90, dell'avvio del procedimento (alla data del 14/11/2013) e alla richiesta di trasmissione di documentazione tecnica integrativa;
- che la società proponente ha provveduto, con nota di trasmissione del gennaio 2014, acquisita in atti al prot. n. 5432 del 22/01/2014, all'inoltro degli ulteriori elaborati tecnici richiesti;
- che il Servizio Ambiente, con nota prot. n. 29139 del 11/04/2014, ha sollecitato il Comune di Martano all'invio della relata di pubblicazione, sul proprio albo pretorio e per 45 giorni consecutivi, dell'avviso della procedura di verifica, oltre al parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, c. 5, della L.R. n.11/2001;
- che il Comune di Martano, con nota prot. n. 5788 dello 05/05/2014, acquisita al prot. n. 35711 del 12/05/2014, ha certificato l'avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'Albo pretorio dallo 07/11/2013 al 22/12/2013; con la medesima nota ha informato del proprio parere favorevole sul progetto;

Considerato che il funzionario istruttore riferisce quanto di seguito.

La verifica di assoggettabilità riguarda l'esercizio, da parte della proponente DONATO CORICCIATI S.r.l., in località "Barrini" del territorio amministrativo di Martano, di attività per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi (operazioni R5 e R13), per quantità superiori alle 10 tonnellate/giorno.

La procedura di verifica quindi si pone come specifico adempimento di legge giacché l'attività da svolgere è riconducibile alla tipologia progettuale di cui punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", Paragrafo 7 - Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06".

Il sito di progetto è inserito in area utilizzata per attività di cava (estrazione di pietra calcarea per la produzione d'inerti), esercitata dalla medesima DONATO CORICCIATI S.r.l.. L'estensione complessivamente interessata dall'attività estrattiva è pari a 143.560 m<sup>2</sup>.

La località dista circa 1,1 km dalla periferia dell'abitato di Martano (in direzione Sud) e circa 3,3 km dal perimetro urbano di Zollino (in direzione Ovest).

Il piazzale destinato all'attività di messa in riserva rifiuti, individuato lungo il lato nord dell'area di cava e distinto in Catasto Terreni al Foglio 6, mappale 87, occupa una superficie di 1.870 m<sup>2</sup>.

Riguardo alla suddetta particella catastale, il proponente non è ancora in possesso di specifico provvedimento, di competenza del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, di sospensione dell'attività estrattiva e contestuale nulla-osta all'esercizio di attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (operazioni R5 e R13).

L'impianto, da esercirsi in regime "semplificato" come riportato nelle relazioni integrative trasmesse, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, sarà dedicato al recupero di rifiuti inerti non pericolosi. A tale riguardo, sono previste operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e di messa in riserva (R13), per una quantità annua pari a 100.000 tonnellate (produzione media oraria di 60 t). La capacità istantanea massima di stoccaggio, come riportato nella Tav. 26, è calcolata, vista la dimensione dei setti e l'altezza massima dei cumuli di 3,5 m, pari a circa 2.337,5 tonnellate.

Il progetto rientra nell'ambito della disciplina della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in quanto riconducibile alla tipologia progettuale di cui punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", Paragrafo 7 - Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06.

Il proponente, facendo riferimento ai diversi paragrafi del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche, indica le seguenti tipologie e quantità di rifiuti recuperabili:

La viabilità a servizio dell'impianto di recupero è tale da consentire un agevole transito degli automezzi pesanti.

Il ciclo delle lavorazioni si articola secondo le seguenti fasi:

- controllo, accettazione e pesa dei rifiuti in ingresso;
- scarico dei rifiuti nelle aree di messa in riserva e di attività di selezione dedicate;
- recupero dei rifiuti mediante messa in riserva (R13) con o senza riduzione volumetrica e/o attività di recupero a mezzo impianto di frantumazione (R5);
- deposito delle materie prime secondarie ottenute nelle apposite aree di stoccaggio.

In sintesi i rifiuti in ingresso sono sottoposti, tramite appositi macchinari, ad operazioni meccaniche di frantumazione e vagliatura per la produzione di materie prime seconde per l'edilizia.

L'unità di frantumazione da utilizzare per l'attività, da dedicare esclusivamente alla frantumazione dei rifiuti, ha una potenzialità media di lavorazione indicata in circa 60 tonnellate/ora. L'area destinata all'attività di recupero dovrà essere opportunamente separata dalle restanti aree di cava, nel rispetto di quanto previsto dalla specifica disciplina regionale.

L'idonea organizzazione del lay-out d'impianto, ai fini di garantire il rispetto di quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 circa la messa in riserva dei rifiuti, ha comportato la realizzazione di un piazzale

pavimentato, destinato allo stoccaggio provvisorio del materiale da trattare, provvisto di sistema per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento.

Il processo di lavorazione ha inizio con lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso presso le aree pavimentate, da cui sono ripresi per le successive operazioni di frantumazione e vagliatura.

Le operazioni di recupero R5 consisteranno nella trasformazione delle tipologie di rifiuti inerti non pericolosi in materie prime seconde per l'edilizia, conformi alle specifiche tecniche previste dal D.M. 5 febbraio 1998.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'area da destinare alle attività di recupero rifiuti è tipizzata D3, come da certificato di destinazione urbanistica agli atti. Con riferimento al vigente Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (P.U.T.T./Paesaggio) l'area ricade in ambito territoriale esteso (A.T.E.) di valore paesaggistico-ambientale normale "C" e non risulta caratterizzata da ulteriore vincolistica.

Il proponente individua gli impatti potenziali attesi in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti, impianto di selezione);
- produzione di rifiuti;
- incremento del traffico veicolare.

Riguardo al traffico indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e delle materie prime seconde in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui flussi di traffico dell'area già interessata dalla presenza di attività di cava.

Per quel che concerne le necessità idriche dell'impianto, connesse con il funzionamento dell'impianto per l'abbattimento delle polveri prodotte dalle operazioni di frantumazione e per l'umidificazione degli stoccaggi a cumulo, è previsto l'emungimento di acque sotterranee con pozzo in possesso di regolare concessione regionale di data 19/01/2009 (prot. n. 311), oltre che il riuso delle acque meteoriche di dilavamento dal piazzale pavimentato una volta sottoposte a grigliatura e dissabbiatura.

Il sito d'insediamento non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già destinato ad attività produttiva di estrazione pietra calcarea.

Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta, poiché già sede di attività produttive.

Le emissioni acustiche dell'impianto saranno connesse al traffico veicolare e allo specifico processo produttivo in atto, che comporta, tra l'altro, l'utilizzo d'impianto di frantumazione e vagliatura.

Nella Relazione Tecnica di valutazione previsionale dell'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato in acustica ambientale, si giunge alla conclusione che: a) saranno rispettati i limiti assoluti di immissione previsti; b) non si applicherà il criterio differenziale per gli ambienti abitativi secondo quanto previsto dall'art.4 comma 2 lett. a) del DPCM del 14/11/1997 e pertanto si può affermare che "l'attività oggetto della presente relazione rispetterà la vigente normativa in materia di acustica ambientale".

Le emissioni in atmosfera saranno rappresentate dalle polveri che si origineranno durante le operazioni di conferimento dei rifiuti, di movimentazione e messa in riserva degli stessi, di selezione e frantumazione e, infine, di stoccaggio dei materiali ottenuti. Quale misura per il contenimento delle polveri è l'umidificazione degli stoccaggi a cumulo e delle piste interne tramite apposita rete idrica.

La società dovrà richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Lecce con Determinazione Dirigenziale n. 1330 dello 05/05/2012, con l'inserimento delle operazioni di recupero rifiuti inerti non pericolosi da porre in essere.

Lo studio ambientale presentato ha, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dovuti alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, in termini di

consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata, il progetto d'impianto di recupero rifiuti è conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si trova inserito (all'interno di pertinenze di cava in cui sono praticate attività di cava e complementari), tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, rappresentati dalla diffusione di polveri e dalle emissioni sonore, ritenuto che le emissioni addizionali derivanti dal funzionamento del nuovo impianto non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, si ritiene la proposta progettuale possa essere esclusa dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

L'efficacia del provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. sarà comunque subordinata al conseguimento di:

- specifico provvedimento, del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, di sospensione dell'attività estrattiva e nulla-osta all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi relativamente all'area di messa in riserva e di lavorazione, a mezzo frantumazione e vagliatura, dei rifiuti in ingresso;
- aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con l'inserimento della aggiuntiva attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (per tale aggiornamento, contestualmente alla comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere richiesto al SUAP comunale il rilascio dell'AUA ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013);

e all'ottemperanza delle prescrizioni e delle condizioni di seguito riportate:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili (nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) e le operazioni di recupero R5 ed R13, che saranno effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 100.000 tonnellate e la capacità di stoccaggio massima istantanea dovrà essere non superiore a 2.337,50 tonnellate;

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;

- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;

- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto a eseguire test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sulle materie prime seconde ottenute;

- le superfici destinate alle attività di recupero rifiuti dovranno essere opportunamente separate dalla restanti aree di cava e segnalate con apposita cartellonistica;

- sarà individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso e in uscita;

- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde;
- le acque meteoriche dilavanti dal piazzale pavimentato, una volta trattate e sottoposte al processo di grigliatura e dissabbiatura, dovranno essere impiegate, per quanto tecnicamente possibile, per l'alimentazione dei sistemi abbattimento polveri a servizio dell'impianto (ai fini della gestione delle acque meteoriche dovrà essere garantito il rispetto degli adempimenti tecnici ed amministrativi del R.R. n. 26/2013);
- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere protetti in condizioni di tempo asciutto con appositi sistemi di copertura mobile;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;
- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi (periodica bagnatura, ecc.);
- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;
- a garanzia della sicurezza degli addetti all'impianto la documentazione da produrre ai fini della Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi DPR n.59/2013 dell'impianto dovrà essere corredato da Relazione geologico-tecnica descrittiva della stabilità dei fronti di cava prospicienti il sito interessato dalle operazioni di recupero rifiuti e dal Progetto tecnico degli eventuali interventi di messa in sicurezza che si rendessero necessari;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

Preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
  1. affissione all'Albo Pretorio comunale di Martano dell'avviso relativo alla domanda di verifica di assoggettabilità del progetto, a far data dallo 07/11/2013 e per quarantacinque giorni consecutivi;
  2. pubblicazione di avviso del procedimento di verifica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 193 del 14/11/2013;
 senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- del parere favorevole al progetto espresso dal Comune di Martano con nota prot. n. 5788 dello 05/05/2014;

Valutato:

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

## DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, il progetto di impianto per il recupero di rifiuti inerti, non pericolosi, ubicato in località "Barrini" del Comune di Martano, in C.T. al Foglio 6, mappale 87, di titolarità DONATO CORICCIATI S.r.l., escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A., in quanto la realizzazione e l'esercizio dello stesso non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- l'efficacia del provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. sarà comunque subordinata al conseguimento di apposito provvedimento, del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, di sospensione dell'attività estrattiva e nulla-osta all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi relativamente all'area di messa in riserva e di lavorazione, a mezzo frantumazione e vagliatura, dei rifiuti in ingresso, nonché alla condizione che il Proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate;

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili (nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) e le operazioni di recupero R5 ed R13, che saranno effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 100.000 tonnellate e la capacità di stoccaggio massima istantanea dovrà essere non superiore a 2.337,50 tonnellate;

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;

- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;

- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto a eseguire test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sulle materie prime seconde ottenute;

- le superfici destinate alle attività di recupero rifiuti dovranno essere opportunamente separate dalla restanti aree di cava e segnalate con apposita cartellonistica;

- sarà individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso e in uscita;

- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde;

- le acque meteoriche dilavanti dal piazzale pavimentato, una volta trattate e sottoposte al processo di grigliatura e dissabbiatura, dovranno essere impiegate, per quanto tecnicamente possibile, per l'alimentazione dei sistemi abbattimento polveri a servizio dell'impianto (ai fini della gestione delle acque meteoriche dovrà essere garantito il rispetto degli adempimenti tecnici ed amministrativi del R.R. n. 26/2013);

- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere protetti in condizioni di tempo asciutto con appositi sistemi di

copertura mobile;

- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;

- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;

- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;

- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi (periodica bagnatura, ecc.);

- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;

- a garanzia della sicurezza degli addetti all'impianto la documentazione da produrre ai fini della Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi DPR n.59/2013 dell'impianto dovrà essere corredato da Relazione geologico-tecnica descrittiva della stabilità dei fronti di cava prospicienti il sito interessato dalle operazioni di recupero rifiuti e dal Progetto tecnico degli eventuali interventi di messa in sicurezza che si rendessero necessari;

- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;

- di fare salve ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o quant'altro, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;

- l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale";

- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata DONATO CORICCIATI S.r.l., con sede legale in Martano, alla S.P. per Caprarica di Lecce, e di trasmetterlo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti:

- Comune di Martano;

- Corpo di Polizia Provinciale;

- Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Rifiuti;

- Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Emissioni;

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questa Provincia;

- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.



Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
e Tutela Venatoria  
Ing. Dario Corsini

---